



CITTÀ DI PITIGLIANO
(Provincia di Grosseto)

REGOLAMENTO
Canone per l'Occupazione
di Spazi ed Aree Pubbliche

C.O.S.A.P.

(Approvato con delibera C.C. n.31 del 30.11.2006 e n.12 del 30.03.2007 e modificato con delibera CC. N.19 del 20.05.2014)

Capo I	3
DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE	3
Art. 1 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione	3
Art. 2 - Tipologia delle occupazioni	3
Art. 3 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione	4
Art. 4 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante	5
Art. 5 - Concessione e/o autorizzazione	5
Art. 6 - Occupazioni d'urgenza	5
Art. 7 - Proroga della concessione e/o autorizzazione temporanea	6
Art. 8 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione	6
Art. 9 - Revoca della concessione e/o autorizzazione	6
Art. 10 - Obblighi del concessionario	7
Art. 11 - Occupazioni abusive	7
Capo II.....	8
DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA	8
Art. 12 - Classificazione del Comune	8
Art. 13 - Suddivisione del territorio in categorie	8
Art. 14 - Tariffe	8
Art. 15 - Soggetti passivi	8
Art. 16 - Criteri di applicazione del canone.....	8
Art. 17 - Misura dello spazio occupato	10
Art. 18 - Passi carrabili	11
Art. 19 - Autovetture per trasporto pubblico	11
Art. 20 - Distributori di carburante	11
Art. 21 - Distributori automatici di tabacchi.....	12
Art. 22 - Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento	12
Art. 23 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo - Casi particolari.....	12
Art. 24 - Riduzioni della COSAP permanente	12
Art. 25 - Esenzione dal canone	13
Art. 26 - Controlli.....	13
Art. 27 - Sanzioni.....	14
Art. 28 - Versamento del canone	Errore. Il segnalibro non è definito.
Art. 29 - Rimborsi	14
Art. 30 - Ruoli coattivi	15
Art. 31 - Norme transitorie e finali	15
Art. 32 - Entrata in vigore	15

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI AMMINISTRATIVE

Il presente regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti degli articoli 51, 52 e 63 del Dlgs 15 dicembre 1997 n. 446, istituisce il Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e disciplina le modalità per la richiesta, il rinnovo, il rilascio e la revoca della concessione per l'occupazione di suolo pubblico, nonché i criteri di determinazione e applicazione del relativo canone.

Art. 1 - Disciplina per il rilascio della concessione e/o autorizzazione di occupazione

1. È fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tale spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal responsabile del servizio su richiesta dell'interessato.
2. Tale concessione e/o autorizzazione non è necessaria per le occupazioni occasionali di breve durata o nei singoli casi espressamente previsti dal presente Regolamento.

Art. 2 - Tipologia delle occupazioni

1. Le occupazioni possono essere a carattere:
 - a) permanente;
 - b) temporaneo.
2. Le occupazioni permanenti si distinguono in:
 - pluriennali non occupate da manufatti e arredi: quelle relative a passi carrabili e relativi divieti di sosta, accessi ai distributori di carburanti, occupazione di spazi sottostanti il suolo;
 - pluriennali occupate da manufatti sedi di attività commerciali e non complementari all'attività lavorativa.
3. Le occupazioni temporanee sono quelle di durata inferiore all'anno solare e ricomprendono: le occupazioni temporanee ricorrenti e le occupazioni giornaliere ricorrenti.
 - Le occupazioni temporanee ricorrenti sono quelle a carattere ripetitivo negli anni e per le quali il richiedente indicherà il periodo o i periodi in cui libererà l'area, non inferiore, complessivamente, a 30 giorni nell'anno. Nel caso in cui si verificano oggettivi impedimenti a liberare completamente l'area, l'interessato dovrà indicare come intende organizzare lo spazio pubblico utilizzato ai fini delle conseguenti condizioni da specificare nell'autorizzazione. Le occupazioni temporanee ricorrenti con le stesse caratteristiche possono essere rilasciate per più annualità, fino ad un massimo di 5 anni, salva la possibilità, per l'Amministrazione Comunale, di modificarle o revocarle per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico, nonché per altri motivi di pubblico interesse. Le stesse sono prorogabili per ugual periodo con semplice domanda senza necessità di ripetere la prescritta documentazione.
 - Le occupazioni giornaliere ricorrenti sono quelle che si ripetono sistematicamente e che lasciano completamente libera l'area occupata dopo la giornata di utilizzo (es. fiere e mercati).

Art. 3 - Domanda per il rilascio della concessione e/o autorizzazione

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la durata dell'occupazione, la motivazione e le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito, della pubblica proprietà e del pubblico interesse.
3. Qualora l'occupazione comporti opere, collocazione di arredi e quant'altro, la domanda dovrà essere corredata da dettagliata descrizione e tipologia delle opere, arredi, beni strumentali ecc, nonché da disegni e grafici, con relative misure, così da identificare l'utilizzo che si intende fare dell'area. Relativamente alla collocazione di elementi di arredo di particolare importanza (chioschi, pedane ecc.) si rinvia alla specifica previsione del Regolamento Edilizio.
Per quanto concerne altri elementi di arredo a delimitazione di aree utilizzate da pubblici esercizi, anche per finalità di frangivento a protezione delle bevande e degli alimenti somministrati, la eventuale autorizzazione è subordinata alla procedura di acquisizione dei pareri di compatibilità con i vincoli paesaggistici, se ed in quanto previsti, nonché alla preventiva informazione alla Giunta Municipale per eventuali riflessi con l'indirizzo politico sulla gestione delle aree e spazi pubblici.
4. Per quanto concerne gli elementi di arredo quali sedie, tavoli, fioriere ed ombrelloni, i materiali utilizzabili sono i seguenti:

Sedie e tavoli

Dovrà trattarsi di elementi realizzati in ferro o altra lega colore nero/antracite.

Fioriere

Dovrà trattarsi di elementi non ancorati al suolo realizzati con materiali quali ferro o altra lega colore nero/antracite, o terracotta. Gli stessi dovranno avere una altezza dal piano di calpestio non superiore a 60 cm.

Il criterio ecologico da seguire per la scelta delle specie vegetali da utilizzare negli interventi di piantumazione nelle fioriere dovrà essere quello di utilizzare specie locali o stabilmente naturalizzate nel territorio.

Ombrelloni

Dovrà trattarsi di elementi non ancorati al suolo realizzati in tessuto colore neutro senza l'aggiunta di simboli grafici o scritte che pubblicizzino il nome dell'esercizio o marche di prodotti in vendita.

5. Inoltre l'Amministrazione Comunale potrà richiedere un deposito cauzionale nella misura che sarà stabilita dal competente ufficio.

6. Dovranno essere prodotti tutti i documenti che l'Amministrazione richiederà ai fini dell'esame e della decisione sull'istanza.
7. In presenza di più domande riguardanti la medesima occupazione, si terrà conto del seguente ordine di priorità:
 - a) esigenza funzionale ad attività lavorativa prospiciente l'area richiesta;
 - b) esigenza funzionale ad attività lavorativa.A parità di esigenze si terrà conto dell'ordine cronologico.

Art. 4 - Mestieri girovaghi, artistici e commercio su aree pubbliche in forma itinerante

1. Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di 1 (una) ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 500 metri.

Art. 5 - Concessione e/o autorizzazione

1. Nell'atto di concessione e/o autorizzazione rilasciato dal competente responsabile del servizio, previo parere del Servizio di P.M., sono indicate: la durata dell'occupazione, la misura dello spazio concesso, le condizioni alle quali il Comune subordina la concessione e/o autorizzazione e le eventuali condizioni che portano automaticamente alla decadenza o revoca della medesima. Nei casi di cui all'art. 3 commi 3 e 4 il responsabile del servizio acquisirà il parere dell'Ufficio Tecnico per gli aspetti di compatibilità con il regolamento edilizio. Per le occupazioni di durata superiore a 30 giorni, esclusi i cantieri edili, il responsabile del servizio provvederà alla preventiva informazione alla Giunta Municipale per eventuali riflessi con l'indirizzo politico sulla gestione delle aree e spazi pubblici.
2. La concessione deve inoltre contenere l'espressa riserva che il Comune non assume alcuna responsabilità per gli eventuali diritti di terzi connessi al rilascio della occupazione.
3. È fatto obbligo al concessionario di non porre in essere alcun intralcio alla circolazione dei veicoli e dei pedoni, nonché di sottostare alle condizioni dettate dall'Amministrazione, anche in epoca successiva al rilascio, per esigenze di circolazione di veicoli e pedoni e di tutela paesaggistica ambientale.
4. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità, senza oneri nei confronti dei concessionari.

Art. 6 - Occupazioni d'urgenza

1. Per far fronte a situazioni di effettiva emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.

2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma entro le successive ventiquattro ore. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dalle norme recate dal Codice della Strada.

Art. 7 - Proroga della concessione e/o autorizzazione temporanea

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione temporanea, ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, possono richiederne la proroga motivando la necessità sopravvenuta.
2. La domanda di proroga deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 5 (cinque) giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia delle ricevute di pagamento del canone di occupazione spazi ed aree pubbliche e del canone di concessione, se dovuto.

Art. 8 - Decadenza della concessione e/o autorizzazione

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione dei suoli;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme ed i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo nei 5 (cinque) giorni successivi all'inizio del periodo richiesto;
 - il mancato pagamento del canone di occupazione di suolo pubblico e del canone di concessione se dovuto;
 - il non avere adempiuto agli obblighi di pulizia dell'area nei termini di cui al successivo art. 10 comma 3, dopo due inviti in tal senso dell'Amministrazione Comunale.
2. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già assolto non verrà restituito.

Art. 9 - Revoca della concessione e/o autorizzazione

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprassuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per sopravvenute variazioni ambientali, commerciali e di traffico, nonché per altri motivi di pubblico interesse e a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale.

2. In caso di revoca l'Amministrazione restituirà il canone già pagato per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi o quant'altro.
3. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Art. 10 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati dal Sindaco, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. È pure fatto obbligo al concessionario oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, provvedendo a rimuovere qualsiasi struttura o arredo che impedisca oggettivamente l'effettuazione delle operazioni di pulizia.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

Art. 11 - Occupazioni abusive

1. È considerata abusiva:
 - a) l'occupazione realizzata senza il rilascio dell'atto di concessione;
 - b) l'occupazione eccedente lo spazio autorizzato dall'atto di concessione;
 - c) l'occupazione non rimossa alla scadenza oppure a seguito di revoca, decadenza o annullamento dell'atto di concessione.
2. L'occupazione abusiva è accertata da un pubblico ufficiale, che procede alla contestazione dell'abuso e all'applicazione delle relative sanzioni.
3. Il rapporto del pubblico ufficiale, contenente l'accertamento, è consegnato, nel giorno successivo, al responsabile del servizio che, fatta salva ogni diversa disposizione di legge, dispone il ripristino dello stato dei luoghi, entro un termine fissato di regola in sette giorni. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai trasgressori delle relative spese nonché di quelle eventuali di custodia.
4. Se il trasgressore rimane ignoto, anche dopo le verifiche d'ufficio, si procede direttamente al ripristino dello stato dei luoghi.
5. L'occupazione è sottoposta al pagamento di un'indennità pari al canone maggiorato dei coefficienti moltiplicatori stabiliti per le occupazioni abusive. Ai fini della liquidazione è considerata occupazione permanente se realizzata con impianti o manufatti di carattere stabile, mentre, negli altri casi, si presume effettuata nei trenta giorni precedenti all'accertamento, fatta salva prova contraria. Con il provvedimento di ingiunzione è irrogata la sanzione di cui all'articolo 63 comma 2 lettera g-bis del Dlgs 446 del 15.12.1997, pari al 200% dell'indennità. La sanzione è ridotta del 50% se il pagamento avviene entro sessanta giorni dalla data di

notifica. Il pagamento della sanzione non sana l'occupazione abusiva, che deve essere rimossa o regolarizzata con la richiesta e il rilascio dell'autorizzazione.

6. Sulla somma dovuta a titolo di indennità per l'occupazione abusiva si applicano gli interessi legali.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI DI NATURA TRIBUTARIA

Con il presente capo sono disciplinate le norme regolamentari di carattere tributario del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP), in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge.

Art. 12 - Classificazione del Comune

1. Agli effetti dell'applicazione della C.O.S.A.P, le tariffe sono ponderate secondo il valore economico della disponibilità dell'area, il sacrificio imposto alla collettività e gli interessi pubblici connessi all'occupazione.

Art. 13 - Suddivisione del territorio in categorie

1. Il territorio di questo Comune si suddivide in 2 (due) categorie come da elenco di classificazione delle aree pubbliche di cui alla delibera consiliare n. 50 del 27.11.1994.
2. La tariffa è determinata a seconda dell'importanza dell'area sulla quale insiste l'occupazione: le strade, le piazze, gli spazi e quant'altro oggetto del tributo sono inclusi nelle due categorie di cui all'art. 14 ed all'elenco di classificazione approvato ai sensi di legge.

Art. 14 - Tariffe

1. Le tariffe sono adottate dalla Giunta comunale entro la data stabilita per l'approvazione del bilancio di previsione ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno di riferimento come previsto dall'art.53 comma 16 della Legge 388/2000. In caso di mancata adozione restano in vigore le tariffe dell'anno precedente.
2. Alle stesse si applicano i coefficienti moltiplicatori determinati con il presente regolamento, stabiliti per specifiche attività, anche in relazione alle modalità di occupazione e si applicano all'intera area occupata.

Art. 15 - Soggetti passivi

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico nell'ambito del rispettivo territorio.

Art. 16 - Criteri di applicazione del canone

1. Per le occupazioni permanenti il canone è determinato moltiplicando la tariffa per i metri quadrati o metri lineari e, ove previsto per la tipologia di attività, maggiorata del corrispondente coefficiente moltiplicatore.

2. Per le occupazioni temporanee il canone è determinato moltiplicando la tariffa giornaliera per i metri quadri o metri lineari, in relazione al periodo di occupazione, secondo i seguenti criteri:

- 1) fino a 6 ore: riduzione del 60 per cento;
- 2) fino a 12 ore: riduzione del 50 per cento;
- 3) oltre 12 ore e fino a 24 ore: tariffa intera.

Ove previsto per la tipologia di attività, si applicano i coefficienti moltiplicatori.

3. Sono determinati i seguenti Coefficienti moltiplicatori per le occupazioni permanenti:

Tipologia di attività e utilizzo	Coefficiente
Occupazione ordinaria suolo pubblico	1
Edicole e chioschi unica sede di attività commerciali ed artigianali	1,20
Pubblici esercizi: occupazione con sedie, tavoli, ombrelloni, banchi, elementi di arredo, espositivi, recinzioni	1,40
Pubblici esercizi: occupazione con gazebo, chioschi, edicole, tettoie, pergolati o altro manufatto coperto diverso da quelli sopra elencati	1,50
Attività Commerciali: occupazione con sedie, tavoli, ombrelloni, banchi, elementi di arredo, espositivi, recinzioni	1,30
Attività Commerciali: occupazione con gazebo, chioschi, tettoie, pergolati o altro manufatto coperto diverso da quelli sopra elencati	1,50
Attività Artigianali: occupazione con sedie, tavoli, ombrelloni, banchi, elementi di arredo, espositivi, recinzioni	1,30
Attività Artigianali: occupazione con gazebo, chioschi, tettoie, pergolati o altro manufatto coperto diverso da quelli sopra elencati	1,50
Distributori di carburante: occupazione permanente con servizi complementari	1,50
Passi carrabili	0,50
Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune – fino a 9 metri quadri	0,50
Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune – parte di superficie oltre i 9 metri quadri	0,10
Passi carrabili costruiti direttamente dal Comune – non utilizzabili o di fatto non utilizzati	0,10
Divieti di sosta indiscriminata imposti dal Comune su richiesta dei proprietari di accessi o passi carrabili fino ad un massimo di 10 mt	0,50
Divieti di sosta indiscriminata imposti dal Comune su richiesta dei proprietari di accessi o passi carrabili oltre 10 mt	1
Accessi a distributori di carburanti	0,30
Occupazioni permanenti con autoveicoli per trasporto pubblico non di linea	1
Occupazione ordinaria permanente con strutture fisse di spazi soprastanti il suolo pubblico (balconi, terrazze, box, windows)	0
Occupazione ordinaria permanente spazi sottostanti il suolo pubblico	1
Occupazione permanente con cavi, condutture, impianti effettuate da aziende di erogazione di pubblici servizi come stabilito dall'Art.63 comma f del DLGS 446/1997, con un importo minimo di € 516,46	1
Distributori di carburante con un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3000 lt	1
Distributori di carburante	1
Distributori automatici di tabacchi	2
Occupazioni abusive	2

4. Sono determinati i seguenti Coefficienti moltiplicatori per le occupazioni temporanee:

Tipologia di attività e utilizzo	Coefficiente
Occupazione ordinaria suolo pubblico fino a 14 giorni	1
Occupazione ordinaria suolo pubblico – parte eccedente i 14 giorni	0,50
Occupazione spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico fino a 14 giorni	0,30
Occupazione spazi soprastanti e sottostanti il suolo pubblico – parte eccedente i 14 giorni	0,15
Occupazione con tende e simili per la parte sporgente da aree per le quali è già corrisposta la tassa – fino a 14 giorni	0,30
Occupazione con tende e simili per la parte sporgente da aree per le quali è già corrisposta la tassa – parte eccedente i 14 giorni	0,15
Commercio ambulante: mercato settimanale con posto fisso	0,27
Commercio ambulante: mercato settimanale senza posto fisso	0,60
Commercio ambulante: fiera annuale	0,60
Commercio ambulante: occupazioni generiche	0,70
Spettacoli viaggianti: Luna Park e simili	0,24
Spettacoli viaggianti: Circhi e simili	0,24
Edilizia: occupazione generica fino a 14 giorni	1
Edilizia: occupazione generica oltre 14 giorni e fino a 30	0,80
Edilizia: occupazione generica – parte eccedente i 30 giorni	0,50
Edilizia: Occupazioni connesse ad interventi di recupero e rifacimento facciate nell’ottica di incentivare interventi di miglioramento dell’aspetto esteriore dei fabbricati del Centro Storico per il tempo e le superfici oggettivamente necessarie richieste dal tecnico abilitato che presenta la pratica edilizia	0
Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive	0,20
Pubblici esercizi: occupazione con sedie, tavoli, ombrelloni, banchi, elementi di arredo, espositivi, recinzioni	0,06
Pubblici esercizi: occupazione con gazebo, chioschi, edicole, tettoie, pergolati o altro manufatto coperto diverso da quelli sopra elencati	0,07
Attività Commerciali: occupazione con sedie, tavoli, ombrelloni, banchi, elementi di arredo, espositivi, recinzioni	0,08
Attività Commerciali: occupazione con gazebo, chioschi, edicole, tettoie, pergolati o altro manufatto coperto diverso da quelli sopra elencati	0,09
Attività Artigianali: occupazione con sedie, tavoli, ombrelloni, banchi, elementi di arredo, espositivi, recinzioni	0,08
Attività Artigianali: occupazione con gazebo, chioschi, edicole, tettoie, pergolati o altro manufatto coperto diverso da quelli sopra elencati	0,09
Occupazioni abusive	2

5. Per le occupazioni permanenti il canone è dovuto per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma, in unica soluzione, e si applica, sulla base delle misure di tariffa per le varie categorie ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.

Art. 17 - Misura dello spazio occupato

1. Il canone è commisurato alla superficie occupata e, nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, si determina autonomamente per ciascuna di esse.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

Art. 18 - Passi carrabili

1. La superficie dei passi carrabili si determina moltiplicando la larghezza del passo, misurata sulla fronte dell'edificio o del terreno al quale si dà accesso, per la profondità di un metro lineare.
2. Nel caso di mancanza di marciapiede o manufatto, la profondità viene determinata o dalla "striscia" di delimitazione per il camminamento pedonale o, in mancanza anche di questa, in una profondità minima di centimetri 250 (duecentocinquanta).
3. Il canone relativo all'occupazione dei passi carrabili può essere definitivamente assolto mediante il versamento, in qualsiasi momento, di una somma pari a venti annualità del canone. In ogni caso, ove i contribuenti non abbiano interesse ad utilizzare i passi carrabili, possono ottenerne l'abolizione con apposita domanda al Comune. La messa in ripristino dell'assetto stradale è effettuata a spese del richiedente.
4. Il canone non è dovuto per i semplici accessi carrabili o pedonali, quando siano posti a filo con il manto stradale ed, in ogni caso, quando manchi un'opera visibile che renda concreta l'occupazione e certa la superficie sottratta all'uso pubblico.
5. Gli accessi destinati ai soggetti portatori di handicap sono esenti dal pagamento del canone.

Art. 19 - Autovetture per trasporto pubblico

1. Per le occupazioni permanenti con autovettura adibite a trasporto pubblico nelle aree a ciò destinate dal Comune, il canone va commisurato alla superficie dei singoli posti assegnati.
2. Il canone complessivo dovuto per l'intero territorio per le superfici di cui al comma precedente è proporzionalmente assolta da ciascun titolare di autovettura che fruisce di detti spazi.

Art. 20 - Distributori di carburante

1. Il canone stabilito per i distributori carburante nella tariffa, va riferito a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. È ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, il canone viene applicato con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, il canone si applica autonomamente per ciascuno di essi.

5. Il canone è dovuto esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
6. Le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati comunque utilizzati, sono soggette al canone di occupazione di cui all'art. 16 del presente regolamento.

Art. 21 - Distributori automatici di tabacchi

1. Ai sensi dell'Art. 48 comma 7 del DLgs 507/1993, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei Tabacchi e la conseguente occupazione del suolo o soprassuolo pubblico, la tariffa è determinata dalla Giunta Municipale ai sensi dell'Art.14 del presente regolamento.

Art. 22 - Occupazioni temporanee - Criteri e misure di riferimento

1. Per le occupazioni temporanee giornaliere effettuate da Pubblici esercizi il canone minimo non può essere inferiore ad Euro 10,00
2. Per le occupazioni temporanee di suolo, sottosuolo e soprassuolo stradale con cavi, condutture ed impianti in genere, il canone è determinato ed applicato in misura forfettaria, secondo la tariffa.
3. Per le occupazioni poste in essere con installazioni di attrazioni giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante le superfici sono calcolate in ragione del 50 per cento fino a 100 mq., dal 25 per cento per la parte eccedente i 100 mq. e fino a 1.000 mq., e del 10 per cento per la parte eccedente i 1.000 mq.;

Art. 23 - Occupazione sottosuolo e soprassuolo - Casi particolari

1. Per le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi, impianti e simili il canone è commisurato, per ogni strada, alla lunghezza del percorso dell'occupazione espressa in metri lineari, senza tenere conto della quantità di opere, impianti e manufatti che insistono sul suolo pubblico e sui relativi spazi soprastanti e sottostanti. Si considera come unica occupazione quella realizzata con una pluralità di condutture, cavi o altri impianti, anche posti sul suolo o sugli spazi soprastanti e sottostanti, che impegnano il medesimo tratto stradale e indipendentemente dalla superficie occupata con le attrezzature.
2. Per le occupazioni permanenti realizzate con condutture, cavi, impianti o qualsiasi altro manufatto dalle aziende di erogazione dei pubblici servizi e delle aziende esercenti attività strumentali agli stessi servizi, il canone annuo è determinato in base alla tariffa forfettaria unitaria di € 0,80 moltiplicata per il numero delle utenze presenti sul territorio comunale alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, con un minimo di €516,46. La predetta tariffa nonché l'importo minimo sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente.
3. Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci ad impianti di erogazione di pubblici servizi, non già assoggettati ai sensi del primo comma del presente articolo, il canone non è dovuto.

Art. 24 - Riduzioni della COSAP permanente

1. Vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria per le occupazioni permanenti:

- 1) Per le superfici eccedenti i 1.500 metri quadrati la tariffa è ridotta al 10 (dieci) per cento;

Art. 25 - Esenzione dal canone

1. Sono esenti dal pagamento del canone:
 - a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, pro-loco, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica e di solidarietà sociale in genere, organismi e associazioni per fini di promozione del territorio;
 - b) le tabelle indicative delle stazioni e fermate degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
 - c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
 - d) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
 - e) le occupazioni con impianti adibiti ai servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine della concessione medesima;
 - f) le occupazioni di aree cimiteriali.
 - g) le occupazioni permanenti e temporanee di spazi ed aree pubbliche con tende o simili, sia fisse che retrattili sovrastanti il suolo a servizio di attività non produttive.
2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:
 - a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
 - b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenze civili e religiose. La collocazione di luminarie natalizie è esente quando avvenga nel rispetto delle prescrizioni di cui al vigente Regolamento di Polizia Urbana;
 - c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperti di durata non superiore a tre ore;
 - d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno dei negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili;
 - e) occupazioni per operazioni di trasloco e di manutenzione del verde (es. potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi di durata non superiore alle 6 ore.

Art. 26 – Controlli

La Giunta Municipale, nell'ambito dei programmi annuali di verifica e controllo, stabilisce annualmente, individuando le strutture competenti:

- Contenuti e periodicità delle verifiche;
- La possibilità di effettuare controlli a campione sorteggiato, delle conformità di utilizzo delle autorizzazioni rilasciate;
- La verifica di fine esercizio dei canoni riscossi.

Art. 27 - Sanzioni

1. Soprattasse

- a) Per le violazioni concernenti l'applicazione della COSAP si applicano le stesse sanzioni di cui all'art. 53 del D.Lgs. 507/1993.
- b) Per l'omessa, tardiva o infedele denuncia si applica una maggiorazione pari al 100 per cento dell'ammontare del canone o del maggiore canone dovuto.
- c) Per l'omesso, tardivo o parziale versamento è dovuta una maggiorazione pari al 30 per cento dell'ammontare del canone o del maggiore canone dovuto.
- d) Per la tardiva presentazione della denuncia e per il tardivo versamento, effettuati entro trenta giorni successivi alla scadenza, le maggiorazioni sono ridotte rispettivamente alla metà ed al 10 per cento.
- e) Sulle somme arretrate dovute a titolo di canone si applicano gli interessi di legge con decorrenza dalla data di scadenza del versamento dovuto.

2. Pene pecuniarie

- a) Per l'omessa, inesatta o tardiva indicazione dei dati richiesti in denuncia e per qualsiasi altra violazione al presente regolamento si applica una pena pecuniaria di €. 100,00.
- b) La sanzione è irrogata dal Funzionario responsabile del servizio.
- c) Nell'atto di irrogazione dovrà essere motivatamente esposto l'oggetto della violazione commessa e l'ammontare della sanzione irrogata.

Art. 28 - Versamento del canone

1. Per le occupazioni permanenti il versamento del canone dovuto per l'intero l'anno del rilascio della concessione e/o autorizzazione deve essere effettuato contestualmente al rilascio dell'atto di concessione e/o autorizzazione.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio di ogni anno.
3. Ove, a seguito di modifiche tariffarie apportate in sede di approvazione del bilancio di previsione, risultasse che l'importo versato sia inferiore a quanto effettivamente dovuto, il contribuente provvederà al versamento del saldo entro i 15 giorni successivi alla data di approvazione del bilancio stesso.
4. Il pagamento del canone, con arrotondamento all'euro, deve essere effettuato con versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune o tramite pagamento direttamente presso gli sportelli della Tesoreria Comunale.
5. Per le occupazioni temporanee l'obbligo della denuncia è assolto con il pagamento del canone e la compilazione di apposito modulo di versamento, da effettuarsi in concomitanza al rilascio del relativo atto di concessione e/o autorizzazione.

Art. 28 bis - Rateizzazione del canone

Il canone, se d'importo superiore ad € 258,23 può essere corrisposto in quattro rate, senza interessi, di uguale importo, aventi scadenza nei mesi di gennaio, aprile, luglio ed ottobre dell'anno di riferimento del tributo. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione può essere effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse; qualora l'occupazione abbia inizio successivamente al 31 luglio, la rateizzazione può essere effettuata in due rate di uguale importo aventi scadenza, rispettivamente, nel mese di inizio dell'occupazione e nel mese di dicembre dello stesso anno ovvero, se l'occupazione cessa anteriormente al 31 dicembre,

alla data della cessazione medesima. In caso di modifiche tariffarie apportate in sede di approvazione del bilancio di previsione, che comportino un maggiore canone, il contribuente provvederà al versamento a conguaglio alla scadenza dell'ultima rata.

Art. 29 - Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza al Comune, il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.

Art. 30 - Ruoli coattivi

1. La riscossione coattiva della COSAP si effettua, in un'unica soluzione, secondo le modalità previste dall'art. 68 del D.P.R. n. 43 del 28 gennaio 1988 o utilizzando le procedure di cui al R.D. n.639/1910.
2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

Art. 31 - Norme transitorie e finali

1. Il presente Regolamento annulla e sostituisce il precedente "Regolamento TOSAP" approvato con deliberazione C.C. n.51 del 27.10.1994;
2. Le autorizzazioni già in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento mantengono la propria validità fino alla scadenza originariamente indicata:
 - a) Nel caso di occupazioni che non prevedono il pagamento del canone COSAP, in modo automatico;
 - b) Nel caso di occupazioni che prevedono il pagamento del canone COSAP, previo apposito atto di accettazione scritto da parte del concessionario nel quale si prende atto della misura del canone e delle relative modalità di pagamento.

Nel primo anno di applicazione del presente regolamento, per le occupazioni permanenti, la parte decimale del coefficiente moltiplicatore superiore all'unità è ridotta del 50%.

Art. 32 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore a far data dal 01.01.2007.